

Del resto, o signori, io sono alquanto meravigliato nel non vedere rilevato un fatto, che è pur grave, ed è comune, ed è quello, che toglie tutta la libertà di azione nelle elezioni politiche. Alludo precisamente agli esattori comunali, ai loro collettori, ed a coloro i quali per essi si ingeriscono negli uffici delle esattorie ed all'ingerenza delle autorità politiche ed amministrative.

Io ritengo che nessuno di noi può ignorare ciò che ordinariamente avviene in una elezione politica. Io trovo che gli esattori, ai quali spesso torna conto di attendere per riscuotere le imposte, si riserbano durante la lotta elettorale di ricorrere alle ingiunzioni; e così mettendo in mora i contribuenti, e costernandoli con ogni specie di vessazioni, violentano e s'impongono sulla coscienza degli elettori, ed estorcendone il voto, menomano, se non tolgono assolutamente la libertà del voto. Ora io penso che dobbiamo premunirci seriamente contro questa specie d'intromissione nella quale si potrebbe anche nascondere l'intervento e l'azione del Governo. Ed è per questo che, a parer mio, dalla penalità stabilita all'articolo 93 escludendo la pena pecuniaria si dovrebbe aggiungere una dizione presso a poco che suonerebbe così:

« Saranno inoltre privati del diritto elettorale, per 5 anni tutti i funzionari pubblici, compresi altresì gli esattori e per altrettanto tempo sarà loro vietato di potere accedere a qualsiasi impiego pubblico. »

Per tal modo essi non potrebbero riacquistare quel posto che prima occupavano e che serviva loro per influenzare gli elettori.

Ciò servirebbe, o signori, ad infrenare l'eccessivo zelo di questi funzionari che, oramai sono abituati, a farsi ciechi strumenti di chi li comanda, scopo che, altrimenti facendo non si potrà raggiungere. E notate che, mio malgrado, devo accennare ad un'altra circostanza: cioè, che lasciando ad arbitrio del magistrato l'applicare l'una o l'altra delle due pene, implicitamente ammetterete che, il colpevole possa con la pena pecuniaria evadere e non risentire tutte le conseguenze del suo delitto vale, a dire, toglierete alla pena uno dei suoi principali attributi, l'efficacia.

Ora la pena efficace, quella che può corrispondere alla intensità e specialità del fatto, sarebbe l'afflizione corporale, l'interdizione dell'esercizio dell'elettorato, la privazione, ed esclusione per anni di rioccupare quel posto che servì di mezzo alla perpetrazione del reato.

Invece, giova ripeterlo, la pena pecuniaria potrebbero scansarla, e troverebbero la mano docile alla gratitudine che si presterebbe in loro soccorso.

Laonde, a me pare manifesta e spiegata la ragione che mi separava dal modo di vedere dell'onorevole amico mio Cancellieri, cioè di fare una marcabile distinzione tra la penalità stabilita per i privati e quella riferibile agli agenti e pubblici funzionari.

Io pertanto manterrei qual è la dizione dell'articolo 92, e riguardo ai funzionari pubblici, di cui parla l'articolo 93, metterei il carcere per non meno di 6 mesi, estensibili a 3 anni, con la perdita altresì del diritto elettorale per 10 anni e la esclusione da qualsiasi impiego pubblico per altrettanto tempo. *(Ai voti! ai voti!)*

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Prima della chiusura è stato presentato dall'onorevole Chimirri un emendamento del quale do lettura:

« Art. 92. Chiunque, per influenzare sull'elettore, gli avrà fatto timore, od avrà usato verso di lui vie di fatto, o violenza, o minaccia, e gli avrà fatto temere la perdita del proprio impiego, o danni alla famiglia, o alle sue sostanze, sarà punito con multa estensibile sino a lire 1000 e nei casi più gravi col carcere fino a mesi sei.

« Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena. »

Domando se questo emendamento dell'onorevole Chimirri è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Chimirri di svolgerlo.

CHIMIRRI. Onorevoli signori, a nessuno sarà sfuggita la necessità di modificare quest'articolo, che, mantenuto così come ci vien proposto dalla Commissione, toglie fin la possibilità d'una libera discussione durante la lotta elettorale. Infatti qui si dice: « che le pressioni elettorali possono esercitarsi non solo con minacce all'elettore o alla sua famiglia, ma con false notizie, con raggiri od artifici, e con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà dell'elettore. » Comprendete, o signori, che non vi sarà parola o scritto innocente che possa sottrarsi alla forma vaga ed elastica di codesta sanzione. Da una parte si vuol tuffare l'elettore nelle grandi correnti della pubblica opinione ed eccitare il suo interesse alla lotta elettorale: e dall'altra s'impongono mille pastoie perchè la lotta non si susciti o almeno non si possa manifestare senza lasciarsi dietro uno